Appendice

Il dettaglio delle misure di contrasto alla Povertà

Reddito di Cittadinanza/Pensione di Cittadinanza

Il **Reddito di Cittadinanza** (RdC), introdotto con decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 come misura di contrasto alla povertà, è un sostegno economico finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all'inclusione sociale. Qualora tutti i componenti del nucleo familiare abbiano età pari o superiore a 67 anni, oppure se nel nucleo familiare sono presenti anche persone di età inferiore a 67 anni in condizione di disabilità grave o non autosufficienza, assume la denominazione di **Pensione di Cittadinanza** (PdC).

I requisiti per accedere a questa misura di sostegno al reddito sono:

- cittadino italiano o di un paese dell'Unione europea;
- familiare di un cittadino italiano o dell'Unione europea titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o apolide in possesso di analogo permesso;
- titolare di protezione internazionale.

È necessaria la residenza in Italia da almeno dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo. Il richiedente il beneficio, inoltre, non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo e non deve essere stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta, per uno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

Il nucleo familiare deve possedere, congiuntamente:

- ISEE **ordinario o minorenni** in corso di validità inferiore a **9.360 euro**. Nel caso di attestazione ISEE con omissioni e/o difformità rispetto ai dati presenti in anagrafe tributaria e/o a dati autodichiarati del patrimonio mobiliare (es. conti correnti, conti deposito, titoli), il richiedente, entro 60 giorni, potrà presentare all'Istituto documenti giustificativi oppure nuova DSU non difforme;
- patrimonio immobiliare in Italia e all'estero (come definito ai fini ISEE) inferiore a 30.000 euro, senza considerare la casa di abitazione;
- patrimonio mobiliare (come definito ai fini ISEE, esempio depositi, conti correnti, ecc.) inferiore a:
 - o **6.000 euro** per i nuclei composti da un solo componente;
 - o 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti;
 - 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti, incrementati di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo.

Questi massimali sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente **con disabilità** e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo;

• il reddito familiare non dovrà superare la soglia annua calcolata moltiplicando 6.000 euro per il relativo parametro della scala di equivalenza. In caso di Pensione di Cittadinanza la soglia è incrementata fino a 7.560 euro per la scala di equivalenza. In ogni caso questa soglia è incrementata a 9.360 euro per la scala di equivalenza qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE. Dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali percepiti nel periodo

di riferimento dell' ISEE e sommati quelli che sono in corso di godimento da parte degli stessi componenti (a eccezione di eventuali prestazioni non sottoposte a prova dei mezzi e del Bonus Bebè).

Nessun componente del nucleo, inoltre, deve essere intestatario o avere piena disponibilità di:

- autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi antecedenti la domanda di RdC/PdC, oppure autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, in entrambi i casi immatricolati per la prima volta nei due anni antecedenti la domanda di RdC/PdC, con esclusione di quelli per i quali è prevista una agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità;
- navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.

Il Reddito di Cittadinanza è compatibile con il godimento della NASpI e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL) o di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria. Tali prestazioni hanno rilevanza ai fini del diritto e dell'ammontare del beneficio di RdC in quanto concorrono a determinare il reddito familiare, secondo quanto previsto dalla disciplina dell' ISEE (articolo 2, comma 8, decreto-legge 4/2019).

È compatibile anche con lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Qualora uno o più componenti del nucleo familiare, al momento della presentazione della domanda, svolgano attività lavorativa autonoma, d'impresa ovvero subordinata e i redditi che ne derivano non siano rilevati per l'intera annualità in ISEE, è necessario barrare l'apposito riquadro in domanda (Quadro E) e comunicare il reddito attraverso l'apposito modello RdC/PdC Ridotto (modello SR182).

Se l'attività lavorativa autonoma, d'impresa e/o subordinata, è avviata da parte di uno o più componenti il nucleo, nel corso di fruizione del beneficio, la comunicazione dell'avvio di tale attività deve avvenire attraverso la presentazione all'INPS del modello RdC/PdC Esteso (modello SR181), entro 30 giorni dall'inizio di tale attività, pena la decadenza. Nei casi di attività autonoma o d'impresa, la compilazione del modello dovrà essere rinnovata trimestralmente, entro il 15° giorno successivo al termine di ciascun trimestre solare dell'anno (ad esempio, entro il 15 aprile per il trimestre gennaio-marzo, entro il 15 luglio per il trimestre aprile-giugno, e così via).

Il beneficio economico (sia per RdC che per PdC) è dato dalla somma di:

- una componente a integrazione del reddito familiare (quota A);
- un contributo (eventuale) per l'affitto o per il mutuo (quota B), sulla base delle informazioni rilevabili dall'
 ISEE e dal modello di domanda.

Quota A (importo annuo)

Si calcola moltiplicando il corrispondente parametro della scala di equivalenza ai fini del RdC/PdC per:

- 6.000 euro, in caso di Reddito di Cittadinanza;
- 7.560 euro, in caso di Pensione di Cittadinanza.

Quota B (importo annuo)

In caso di abitazione in locazione, è pari al canone annuo di locazione fino a un massimo di:

- 3.360 euro annui (280 euro mensili), nel caso di Reddito di Cittadinanza;
- 1.800 euro annui (150 euro mensili), nel caso di Pensione di Cittadinanza.

Le informazioni relative al canone di locazione – e ogni eventuale variazione – devono essere dichiarate esclusivamente nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) in corso di validità e, in caso di accoglimento, sono verificate a ogni rinnovo mensile.

In caso di mutuo, contratto per l'acquisto o la costruzione della casa di abitazione, la quota B è pari alla rata del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui (150 euro mensili) sia per RdC che per PdC.

Complessivamente, non si potrà percepire un importo inferiore a 480 euro annui a titolo di integrazione al reddito e per locazione o mutuo.

L'informazione sulla titolarità del mutuo deve essere dichiarata nella domanda. Qualsiasi variazione intercorsa successivamente va comunicata attraverso il modello RdC/PdC Esteso.

Il parametro della scala di equivalenza, ai fini del RdC/PdC, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di:

- 0,4 per ogni ulteriore componente maggiorenne;
- 0,2 per ogni ulteriore componente minorenne, fino a un massimo di 2,1 (2,2, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini dell' ISEE).

La scala di equivalenza non tiene conto dei componenti del nucleo familiare che:

- si trovano in stato detentivo;
- sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra PA;
- sono disoccupati a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni (fatte salve le dimissioni per giusta causa);
- sono sottoposti a misura cautelare personale, nonché a condanna in via definitiva per i delitti previsti dagli artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640 bis del codice penale.

Il beneficio economico deve essere speso entro il mese successivo a quello di erogazione, pena la decurtazione (fino a un massimo del 20%) nella mensilità successiva.

Ha validità 18 mesi e può essere fatta una seconda domanda, previo la sospensione di un mese di ricezione della misura e del mantenimento dei requisiti.

Reddito di Emergenza

E' destinato ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Nuclei con RICHIEDENTE cittadino italiano, comunitario, extra comunitario, residente in Italia alla data della domanda. Nessuna specifica tipologia di permesso o regolarità di soggiorno. Nuclei con: un valore del «reddito» familiare (Reddito come definito da Regolamento ISEE), per CASSA, nel mese di aprile, inferiore ad una soglia pari all'ammontare del beneficio; un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza; nessun limite al patrimonio immobiliare; un valore ISEE inferiore ad euro 15.000 (Ordinario, Corrente, MINORI).

Consiste in un contributo economico mensile pari a 400 euro, moltiplicati per la scala di equivalenza del Reddito di cittadinanza (il primo adulto vale uno, i successivi 0,4, i minori 0,2, fino ad un valore massimo di 2 – 2,1 nel caso di nuclei con componenti in condizione di disabilità grave o non auto sufficienza. La scala di equivalenza NON tiene conto di componenti in stato detentivo o degenti presso strutture con costi a totale carico della PA. Somme che non concorrono alla formazione del reddito.

Incompatibilità: non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito un Bonus COVID ovvero l'indennità per Lavoratori Domestici. Se viene erogato il REM ma, nel nucleo vi sono componenti che hanno richiesto, con diritto, i Bonus Covid, verrà erogata una somma a "conguaglio" data dalla differenza tra il valore del Bonus e il valore del REM effettivamente percepito. Non compatibile con Reddito di Cittadinanza o forme analoghe di sostegno al reddito erogate da Province Autonome di Trento e Bolzano, se effettivamente percepito (esempio, compatibile se RdC decaduto in aprile). No, se i componenti titolari di pensione

(anche assegno sociale), alla data di presentazione della domanda, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità. No, se titolari, alla data della domanda, di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie REM. Se in cassa integrazione o forme similari, si considera il valore della retribuzione teorica.

Bonus COVID per professionisti con partita IVA e lavoratori co.co.co

Destinato ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020; incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiori ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata. Per loro è previsto un Bonus pari a 600 euro per i mesi di marzo, aprile e maggio; somme che non concorrono alla formazione del reddito; somme compatibili con RdC (se inferiore al valore del Bonus), fino a concorrenza del valore del medesimo Bonus. Incompatibilità: non compatibile con altri Bonus Covid; no, se il richiedente beneficia di Indennità da lavoro domestico; no, se il richiedente beneficia di Reddito di emergenza. Ma eventuale conguaglio. No, se è titolare di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità. No, se titolare di rapporto di lavoro dipendente.

Bonus COVID per lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali Assicurazione Generale Obbligatoria

A tale indennità possono accedere i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni: artigiani; commercianti; coltivatori diretti, coloni e mezzadri. Sono previste indennità di 600/1.000 euro per un massimo di tre mesi.

Bonus COVID per lavoratori stagionali

Per i Lavoratori Stagionali del turismo, dell'agricoltura, dello spettacolo e di tutti gli altri settori "stagionali" secondo le vigenti disposizioni di Legge. È previsto un Bonus pari a 500, 600 o mille euro in relazione alla mensilità (marzo, aprile o maggio) e alla tipologia di lavoro stagionale. Somme che non concorrono alla formazione del reddito. Somme compatibili con RdC (se inferiore al valore del Bonus), fino a concorrenza del valore del medesimo Bonus. Non compatibili tra loro.

Incompatibile: se il richiedente beneficia di Indennità da lavoro domestico; se il richiedente beneficia di Reddito di emergenza, ma eventuale conguaglio; se è titolare di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; se "nuovamente" titolare di rapporto di lavoro dipendente.

Congedo parentale

Per i lavoratori dipendenti con figli affetti da Covid-19, in quarantena da contatto, oppure nei casi di sospensione dell'attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali, uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo, individuale e di coppia, di 15 giorni per nucleo familiare; la fruizione, inoltre, è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia un altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa

o altro genitore disoccupato o non lavoratore. È previsto il 50% della retribuzione giornaliera, se lavoratore dipendente pubblico o privato.

Bonus Baby Sitter

Per i genitori che lavorano, nel settore pubblico e privato, con figli di età inferiore a 12 anni. Per i genitori lavoratori autonomi. Senza limiti di età se con figli con Certificazione 104 se studenti o ospiti di centri diurni. Fino a 30 giorni di congedo straordinario con il riconoscimento del 50% della retribuzione ordinaria ovvero di un'indennità rapportata al proprio reddito da lavoro autonomo. In alternativa, Bonus baby Sitter del valore fino a 1.200 euro (lavoratori del settore privato o autonomi). Fino a 2 mila euro per sanitari e forze dell'ordine. In alternativa, contributo per la comprovata l'iscrizione a centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. Incompatibilità: se un genitore è in condizione di non occupazione o beneficiario di forme di sostegno al reddito.

Indennità per lavoratori domestici

Per i Lavoratori Domestici al 23 febbraio 2020, non conviventi con il datore di lavoro, con impieghi complessivi superiori a 10 ore settimanali.

Indennità pari a 500 euro per due mensilità. Erogate in una unica soluzione (Mille Euro).

Somme che non concorrono alla formazione del reddito.

Somme compatibili con RdC (se inferiore a 500 euro mensili), fino a concorrenza del valore dell'indennità.

Incompatibilità: se il nucleo ha il Reddito di emergenza; se il richiedente beneficia di Bonus COVID; se è titolare di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità; se è titolare di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

Un aiuto ulteriore da parte del Governo è stato instituire la possibilità di richiedere ai Caf l'ISEE CORRENTE. Per i nuclei in cui sia avvenuta una variazione della situazione lavorativa, per almeno un componente del nucleo:

- a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

Oppure: una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente (annualità 2018).

Oppure: per almeno un componente si verifichi un'interruzione dei trattamenti previdenziali, assistenziali e indennitari, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF.

È permesso un aggiornamento dell'Attestazione ISEE con "attualizzazione" dei redditi rispetto alle ultime mensilità, in modo da poter dichiarare lo stato del reddito attuale e poter così richiedere eventuali bonus o benefici.